



ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN srl

Direzione Generale: Via Tiberio Claudio Felice, 3 - 84131 Salerno P.IVA 06046950652 - Tel. 089.338150 - Fax. 089.522727 www.vigilanzaguardian.it

info@vigilanzaguardian.it commerciale@vigilanzaguardian.it fatturazione@vigilanzaguardian.it vigilanzaguardian@pec.it

SALSO 0001400-2023 del 17/04/2023 12:22:14

Form fields for client details: All/la Sottoscritto/a, Nato/a, Residente in, Comune di, Tel/Cell, Codice Fiscale, SDI.

in nome e per conto proprio e/o della ditta individuale e/o società... nella qualità di... con sede legale in... via... tel./cell... codice fiscale... partita i.v.a...

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale e da valere quale pubblico atto a ogni effetto e conseguenza di legge, preso atto che Vs/Istituto, dove ha la giurisdizione, svolge attività di vigilanza alle proprietà mobiliari e immobiliari, Vi conferisce incarico di svolgere il servizio di vigilanza presso:

Dati Ubicazione immobile da vigilare: BAR+RISFORO, COMUNE SALERNO. Tipologia Attività, Indirizzo (via e n° civico), CAP, Telefono, Email.

- con le pattuizioni di che appresso e alle condizioni generali di cui retro: 1)SERVIZIO DA ESEGUIRE (barrare la parte che non interessa). A) Vigilanza stradale visiva di controllo saltuario... B) Vigilanza ispettiva a mezzo N° orologi di controllo... C) Collegamento alla Centrale Operativa Guardian... D) Servizio di video sorveglianza... E) Servizio custodia chiavi... F) Servizio Diurno serale... G) Servizio diurno nelle giornate di sabato, domenica e festivi... H) Servizio diurno nei punti aggiuntivo dei punti.

2)RECAPITO DI EMERGENZA. Qualora nel corso delle ispezioni si dovessero riscontrare anomalie, situazioni di pericolo o di emergenza di ogni genere, la Vostra Guardia Giurata potrà richiedere, se ed in quanto lo ritenga necessario, il pronto intervento delle Autorità competenti (Polizia, di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco ecc.) e potrà altresì rivolgersi ai sottoelencati signori:

Table with 4 columns: Nominativo, Telefono, Nominativo, Telefono.

3)DURATA DELL'INCARICO. L'incarico avrà inizio a far data dal 20/04/23 affidato per la durata di anni 35 e si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo e così di seguito salvo disdetta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con a.r. almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico come previsto dal punto 6 delle condizioni generali del contratto. * BARRARE LA DURATA RICHIESTA

4)COMPENSO. Per il servizio richiesto alle superiori lettere C-D il committente si impegna a corrispondere alla Guardian un canone in rate mensili anticipate di € 1990 (in lettere euro) più I.V.A. Per il servizio di piantonamento fisso, il committente si impegna a corrispondere alla Guardian il costo orario per ogni vigile di € (in lettere euro) più I.V.A, la frazione di ora è considerata ora intera.

• La fattura sarà emessa come per legge al momento del pagamento.

5) ALTRE CLAUSOLE. Le ulteriori condizioni e clausole contrattuali sono riportate retro quali "Condizioni generali di contratto" che della presente commissione formano parte integrante e sostanziale.

Salerno, li 20/04/23 Firma leggibile: Filomena Arcu per accettazione: timbro e firma dell'Istituto: I.V. GUARDIAN srl L'Amministratore Greco Robert James Joseph

Table for Modalità di Pagamento with columns for ESATTORE, BONIFICO BANCARIO, and Autorizzazione per l'addebito in Conto Corrente SEPA (R.I.D).

Firma Cliente

1)Tipo impianto presso di noi Di nostra proprietà Di proprietà dell'istituto CENTRALE + 5 SENSORI + 1 COMPARTO MAGNETICO + 1 TASTIERA + 2 TRUCCO MANI + VIDEO REGISTRATORE HD + 4 TRUCCO MERR. 2 MRCAPXEL.

2)Valore nominale dell'impianto pari ad € 2500,00 dato in comodato d'uso

Le spese di riparazione e modifiche delle apparecchiature, resesi necessarie per fatti imprevisi o imprevedibili, per cause di forza maggiore o per fatto o nell'interesse del contraente presso il quale sono installate, saranno a carico di quest'ultimo. Gli accumulatori, trascorsi sei mesi di garanzia, in caso di avaria o malfunzionamento, saranno sostituiti a pagamento dal contraente.

Le parti, ai sensi dell'art. 1806 c.c., stimano il valore complessivo degli impianti e apparecchiature date in comodato, nella somma di € 2500,00

Firma Cliente: Filomena Arcu

3)Note Ufficio Tecnico ADSL/FIBRA Gestore telefonico

Indirizzo IP: Porta: User ID: Password: N° combinatore telefonico:

4)Parola D'ordine Contro Parola

5)Note per ufficio amministrativo

Vertical stamp on the right side of the page.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA

1)EFFICACIA DEL CONTRATTO. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni eventuale contratto precedente tra le stesse parti. Il presente contratto diventa efficace e pienamente operativo quando il cliente ne riceve la copia firmata per accettazione dall'Istituto.
 In ogni caso l'Istituto si riserva un termine non superiore a trenta giorni per l'accettazione o per l'eventuale rinuncia. Qualora l'Istituto intenda rinunciare, dovrà farlo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel suddetto termine di giorni trenta, decorrenti dalla sottoscrizione della commissione da parte del cliente. Nessun danno o indennizzo potrà essere chiesto a qualsivoglia titolo nell'ipotesi di mancata accettazione.
 2)DELIMITAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. Il rapporto tra committente e Istituto di vigilanza è disciplinato esclusivamente dal presente contratto e dalle pattuizioni in esso contenute. Qualunque accordo o promessa verbale non riportata espressamente nel presente contratto non ha alcuna giuridica rilevanza e nessuna giuridica validità né potrà in qualsiasi modo essere eccepita all'Istituto.
 3)OGGETTO DEL CONTRATTO. Il conferimento del presente incarico è da intendersi riferito esclusivamente alle prestazioni del servizio di vigilanza privata per la custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari. Le parti convengono espressamente che l'obbligo di vigilanza a carico dell'Istituto di vigilanza ai sensi del presente contratto è un'obbligazione di mezzi e non di risultato anche quando sia affidata all'Istituto stesso la diretta custodia di beni o cose. In considerazione della natura della prestazione, l'Istituto è tenuto a fornire unicamente la vigilanza e la custodia ma nessuna garanzia dà né è tenuto a dare contro eventuali furti o danni, nessuno escluso, di cui possano essere oggetto le cose sottoposte a vigilanza e/o custodia.
 4)DELIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ISTITUTO. Il committente prende atto ed accetta che "IV Guardian srl" non si assume alcun obbligo di risultato nella prestazione del servizio di vigilanza. Nella sola ipotesi di inadempimento doloso dell'Istituto di vigilanza e/o del proprio personale dipendente nella fornitura del servizio di vigilanza, da comprovare comunque da parte del committente e sempre dopo idoneo reclamo di come al successivo punto 14, e sempreché sia accertato un preciso nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno subito, l'Istituto, nell'ipotesi di danno alle cose oggetto della vigilanza, sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale fissa e d'accordo predefinita con esplicita esclusione degli eventuali danni ulteriori, di una somma pari a due mensilità del canone. Nell'ipotesi di danni a terzi, il committente manleva espressamente l'Istituto da ogni responsabilità sia nei confronti dei terzi che dei propri assicuratori e si conviene espressamente che nessuna responsabilità potrà mai essere addebitata all'Istituto. Qualsivoglia onere o esborso debba essere affrontato per il ristoro di danni a terzi, anche se materialmente affrontato da una compagnia assicurativa, cederà per patto espresso ad esclusivo carico del committente. In ogni caso l'Istituto potrà svolgere ogni opportuna azione legale di rivalsa per qualsiasi somma dovesse sborsare in dipendenza di fatti previsti dal presente articolo. Il committente si impegna, pertanto, a coprirsi adeguatamente per i rischi connessi alla propria attività tramite polizza assicurativa.
 5)DURATA DEL CONTRATTO. Il presente contratto ha validità di anni 1-3-5 (come previsto alla richiesta) e con la decorrenza e la scadenza fissate al precedente articolo 3 della commissione servizio di vigilanza, salvo quanto stabilito per il caso di rinnovo tacito di cui al successivo punto 6).
 6)RINNOVO TACITO. Alla scadenza contrattuale come sopra determinata il presente contratto si rinnoverà tacitamente per uguale periodo di anni cinque qualora una delle parti non abbia comunicato disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. Allo stesso modo il contratto si rinnoverà tacitamente alla scadenza successiva salvo disdetta.
 7)ESECUZIONE DEL SERVIZIO. L'Istituto si obbliga ad eseguire il servizio di vigilanza commissionatogli con diligenza e professionalità secondo i presenti accordi contrattuali, rimanendo esonerato da responsabilità nelle ipotesi in cui per cause di forza maggiore il servizio non possa essere reso. A titolo esemplificativo, si precisa che tra le ipotesi di forza maggiore sono comprese: il caso di sciopero o altre attività sindacali da parte delle Guardie Giurate proprie dipendenti; ragioni tecniche ed economiche; ordine delle Autorità Prefettizie e/o di Pubblica Sicurezza. Per esplicita pattuizione si conviene che in questi casi l'Istituto potrà trattenerne quanto eventualmente già percepito sulle rate in corso.
 8)OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DEL COMMITTENTE. Il committente è tenuto a mettere l'Istituto in grado di svolgere il servizio fornendo eventualmente le chiavi e rimuovendo ogni ostacolo che possa di fatto impedire l'accesso o comunque il servizio di vigilanza, come, a titolo esemplificativo, difficoltà di transito con automezzo o a piedi, scarsa illuminazione, cani sciolti, ecc. Il committente è inoltre tenuto a comunicare all'Istituto tempestivamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ogni variazione dei recapiti anche telefonici per le eventuali comunicazioni urgenti ed in particolare durante il periodo delle ferie estive. L'Istituto resta manlevato da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza da parte del committente agli obblighi contrattuali di cooperazione.
 9)VARIAZIONI DELLE TARIFFE. Nel caso di variazioni delle tariffe per l'espletamento dei servizi di vigilanza dovuta all'emanazione di un nuovo decreto prefettizio ovvero per disposizioni nazionali ovvero ancora per contratti di lavoro, il tutto successivamente alla stipula del presente contratto, l'Istituto resta espressamente autorizzato dal committente ad adeguare i canoni alle nuove tariffe con decorrenza immediata dalla data della comunicazione da farsi con raccomandata A.R. delle variazioni stesse.
 10)ONERI FISCALI. Tutti i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'iva nella misura prevista dalle leggi vigenti. Per patto espresso sono e saranno sempre a carico del committente tutte le imposte e tasse presenti e future gravanti sugli apparati di radio-allarme e di tele vigilanza o sul loro utilizzo nonché ancora le eventuali tasse e imposte di registro, bollo sui contratti e sulle quietanze, ecc.
 11)OROLOGI DI CONTROLLO. Nell'ipotesi in cui la prestazione di vigilanza dovesse essere resa a mezzo orologi di controllo, il committente ha l'obbligo di acquistarli unitamente ai dischetti marcatempo, ed installarli a propria cura e spesa e a provvedere alla sostituzione dei dischetti punzonati quando necessario. I dischetti punzonati dovranno essere custoditi dal committente, qualora volesse dolersi di un qualsivoglia disservizio e sempre che sia fatto idoneo reclamo come previsto dal successivo punto 14) per tutto il periodo di durata del presente contratto. Il committente ha l'obbligo di sostituire le batterie in caso di necessità. In caso di servizio ad orologio con timbratura elettronica (rfid o magnele) può essere sostituita per mezzo di vigilanza ispettiva visiva in qualsiasi momento, fino al ripristino del sistema elettronico. La "Guardian srl" non si assume nessuna responsabilità alla perdita dei dati relativi alle timbrature elettroniche.
 12)IMPIANTI DI RADIO-ALLARME, TELEVIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA. Nell'ipotesi in cui la prestazione di vigilanza dovesse essere resa a mezzo impianti di radio allarme, tele vigilanza o videosorveglianza, gli impianti ed apparati medesimi saranno forniti dall'Istituto in tutto o in parte ed installati presso il committente a titolo di comodato. Gli impianti ed apparati medesimi pertanto resteranno sempre di proprietà dell'Istituto ed il committente si obbliga a custodirli e detenerli usando l'ordinaria diligenza, rispondendone per i danni in ogni ipotesi di distruzione, sottrazione e/o danneggiamento anche da parte di terzi. Alla cessazione del presente contratto per qualsiasi causa il committente è tenuto a restituire all'Istituto gli impianti di cui al presente articolo. Si pattuisce altresì espressamente che tutti gli interventi ispettivi, effettuati a seguito di segnalazioni pervenute da impianti radio-allarme o di tele vigilanza collegati con le centrali operative dell'Istituto e che dovessero risultare fasulle per cause non imputabili all'Istituto stesso, saranno addebitati al cliente al costo per ognuno di € 15,00 oltre iva. Nel caso di temporaneo guasto dell'impianto o di parti dell'impianto dell'allarme, sempreché lo stesso o gli stessi siano di proprietà dell'Istituto, resta convenuto in via sostitutiva, fino al ripristino dell'impianto, il servizio di vigilanza stradale visiva di controllo. Nell'ipotesi di collegamento di televigilanza e/o allarme telefonico e/o videosorveglianza, l'Istituto è sollevato da ogni responsabilità in caso di malfunzionamenti e/o guasti tecnici da imputare al gestore telefonico. In caso di recesso del Contratto a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivazione, il committente si impegna a versare il costo di rimborso spese e disinquinazione di € 250,00 oltre IVA ed eventuali penali.
 12 A) La videosorveglianza viene eseguita saltuariamente e senza limiti temporali. La " IV Guardian srl" non si assume nessuna responsabilità relativamente al blocco delle immagini o delle registrazioni, allo stesso modo non si assume responsabilità alcuna per eventuali perdite di dati nella gestione, conservazione, trasmissione o ricezione della videosorveglianza. Il Committente dichiara che l'impianto di videosorveglianza da realizzare e/o esistente, è stato preventivamente autorizzato da dipendenti dei locali interessati e dall'ispettorato del lavoro, del competente territorio, secondo le normative vigenti per la tutela dei lavoratori e della Legge 196/2003 e successive modifiche.
 13)ADEMPIMENTO DI SICUREZZA DA PARTE DEL CLIENTE. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.626/1994 e successive modifiche, relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il cliente si obbliga a trasmettere all'Istituto di vigilanza, entro e non oltre otto giorni dalla sua sottoscrizione del presente contratto, apposita relazione contenente i rischi specifici riguardanti l'espletamento, nell'ambiente oggetto della vigilanza, del servizio stesso. La mancata trasmissione della relazione sarà intesa come assenza di qualsiasi rischio specifico afferente al servizio di vigilanza, con conseguente esonerazione dell'Istituto di qualsivoglia responsabilità per danni da incidenti che dovessero occorrere al proprio personale nell'espletamento del servizio, danni che dovranno essere risarciti a spese del committente.
 14)RECLAMI. Qualsivoglia lamentela o doglianza da parte del committente in ordine al servizio dovrà essere fatta all'Istituto di vigilanza esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel termine perentorio di giorni due dal verificarsi del fatto di cui ci si voglia lamentare o dolere. Non sono validi e non saranno presi in considerazione reclami fatti oralmente o per telefono. In ogni caso il committente non potrà mai sospendere i pagamenti e sarà in mancanza considerato inadempiente con applicazione della clausola di cui al successivo punto 16).
 15)IPOTESI PARTICOLARI. A) CESSIONE, AFFITTO O USUFRUTTO DELL'AZIENDA O DEI BENI DA VIGILARE. In questi casi il committente ha l'obbligo di comunicare immediatamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il verificarsi di una di queste ipotesi facendo pervenire all'Istituto una copia del contratto posto in essere con il cessionario o l'affittuario o l'usufruttuario. Qualora questi sia subentrato al committente, il presente contratto continuerà agli stessi patti e condizioni con il subentrante. Nell'ipotesi di mancato subentro, il presente contratto si intenderà risoluto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile con l'obbligo, in capo al committente, di corrispondere all'Istituto una penale per l'estinzione anticipata pari a due annualità del canone di servizio.
 B) TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'AZIENDA O DEI BENI DA VIGILARE IN ALTRO SITO. In tale ipotesi il cliente ha l'obbligo immediatamente di comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuto trasferimento. In caso di periferici e/o impianti in comodato d'uso il committente si impegna a versare il costo della disinquinazione e quello della nuova installazione presso il nuovo domicilio. In mancanza il presente contratto si intenderà risoluto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile con l'obbligo, in capo al committente, di corrispondere all'Istituto una penale per l'estinzione anticipata pari a due annualità del canone di servizio.
 C) TRASFORMAZIONE E FUSIONE. Qualora il committente sia una società e questa si trasformi in altra società ovvero si fonda con altra società, il presente contratto, fermo restando l'obbligo in capo al committente di comunicare immediatamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il verificarsi di uno di tali eventi, continuerà automaticamente con la nuova società a mente degli artt. 2498 e 2504 bis del codice civile.
 D) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMMITTENTE. Qualora il committente cessi l'attività per chiusura o liquidazione della stessa o altre cause, è tenuto a comunicarlo immediatamente all'Istituto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, il presente contratto si intenderà risoluto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile con l'obbligo, in capo al committente, di corrispondere all'Istituto una penale per l'estinzione anticipata pari a due annualità del canone di servizio.
 E) MORTE DEL COMMITTENTE. Nel caso di morte del committente, qualora l'attività o i beni sottoposti a vigilanza passino agli eredi, questi hanno l'obbligo di comunicarlo immediatamente all'Istituto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento onde consentire l'eventuale continuazione del rapporto, che resta comunque subordinata all'insindacabile giudizio dell'Istituto. In mancanza, la morte del committente comporterà la cassazione immediata del presente contratto.
 F) PROCEDURE CONCORSUALI. La sottoposizione del committente ad una delle procedure concorsuali di cui R.D. 16 marzo 1942, n.267, comporterà ipso iure la risoluzione del presente contratto.
 16)INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE. Qualora il committente si renda inadempiente nel pagamento di almeno due rate mensili di canone, l'inadempimento sarà considerato di non scarsa importanza e per pattuizione espressa a mente dell'art.1456 del codice civile l'Istituto potrà considerare risolto di diritto il presente contratto. In tal caso il committente sarà altresì tenuto al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad una annualità. In caso di recesso servizio di vigilanza elettronica tramite i periferici dell'Istituto vedi (teleallarme-radioallarme e/o Gprs, localizzatori satellitari, videosorveglianza) il committente si impegna a versare il costo di rimborso spese e disinquinazione di € 250,00 oltre IVA ed eventuali penali.
 17) ECCESSIVA ONEROSITA'. Ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Istituto, qualora la propria prestazione divenga eccessivamente onerosa l'Istituto stesso potrà risolvere il contratto, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 18) FORO COMPETENTE. Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Salerno.
 19) CLIENTE CONSUMATORE. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 15 gennaio 1992, nella sola ipotesi in cui il cliente sia persona fisica e che agisca per scopi estranei alla propria attività professionale, per cui possa essere qualificato "consumatore", sono a lui attribuiti: il diritto di recesso, da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a pena di decadenza entro sette giorni dalla data di sottoscrizione della commissione. Il committente sarà comunque tenuto al pagamento di quei servizi eventualmente già prestati in suo favore anteriormente alla data di ricevimento della raccomandata di recesso; la riduzione da sei mesi a tre mesi del termine fissato dal precedente punto 6) per l'invio della lettera raccomandata di disdetta in mancanza della quale il contratto si rinnova per uguale periodo di durata; la determinazione del Foro competente per ogni controversia, che sarà quello della residenza del consumatore. Nel caso siano stati installati impianti o apparecchiature, il committente che esercita il diritto di recesso ai sensi dell'articolo del predetto decreto è tenuto al pagamento dei costi d'installazione nella misura di € 250,00 oltre IVA.
 Letto, confermato e sottoscritto e da tenersi quale consenso ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996 oggi, e successive modifiche.
 20) INFORMATIVA SULLA PRIVACY. IL D. LGS 30.06.2003N. 196 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale. Ai sensi dell'art. 13 del D. LGS 196/2003 l'Istituto è tenuto a fornire al soggetto interessato specifiche informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali. 1) Contenuto dei dati- l'Istituto intende trattare dei dati personali comuni direttamente acquisiti dall'interessato, o tramite pubblici registri. Tali dati riguardano: ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax, codice fiscale, partita IVA, numero iscrizione CCIAA, attività svolta, forme di pagamento, banche di appoggio, ecc. 2) Finalità del trattamento. Il trattamento cui saranno sottoposti dati personali, con periodico aggiornamento, ha la finalità di provvedere al normale svolgimento delle attività dell'Istituto, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, fiscali e contabili di conseguenza, di poter operare con voi.3) Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'utilizzo di mezzi elettronici. 4) Natura obbligatoria del conferimento. Il conferimento dei dati personali necessari al regolare svolgimento delle attività, è obbligatorio.5) Conseguenza di eventuale rifiuto. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati impedirà all'esecuzione degli obblighi di legge, di conseguenza, di poter operare con voi. 6) Ambito di comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni, nei limiti stabiliti per legge; al Commercialista per la tenuta della contabilità; ad esercenti la professione di avvocato, per eventuale assistenza in caso di controversia; ai trasportatori esterni, al fine della consegna delle merci e della corrispondenza. 7) Diritti dell'interessato. L'interessato del trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003. 8) Titolare del trattamento dell'Istituto con sede in Salerno (SA) via Tiberio Claudio Felice, 3 è nella persona del titolare



ISTITUTO DI VIGILANZA GUARDIAN srl

Direzione Generale: Via Tiberio Claudio Felice, 3 - 84131 Salerno
 P.IVA 06046950652 - Tel. 089.338150 - Fax. 089.522727
www.vigilanzaguardian.it

- ✉ info@vigilanzaguardian.it
- ✉ fatturazione@vigilanzaguardian.it
- ✉ commerciale@vigilanzaguardian.it
- ✉ vigilanzaguardian@pec.it

COMMISSIONE DI SERVIZIO

- VIGILANZA ARMATA
- VIGILANZA ISPETTIVA
- PRONTO INTERVENTO
- SCORTA VALORI - TRASPORTO VALORI - CUSTODIA VALORI
- CASSETTE DI SICUREZZA
- TENUTA CHIAVI
- PORTIERATO - SERVIZI FIDUCIARI - CONTROLLO ACCESSI
- GESTIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ALLARMI E VIDEOSORVEGLIANZA
- LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

CLIENTE <i>Salerno Solitare SA</i>	ABBONAMENTO N.
ZONA	VOLANTE
PRODUTTORE	

I.V. GUARDIAN srl
 L' Amministratore
Greco Robert James Joseph
 Timbro e firma dell'Istituto

Filomeno An
 Timbro e firma leggibile del cliente

Al sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente le clausole di cui ai punti 1) (Efficacia del contratto), 2) (Delimitazione del rapporto contrattuale), 3) (Oggetto del contratto), 4) (Delimitazione della responsabilità dell'Istituto), 6) (Rinnovo tacito), 7) (Esecuzione del servizio), 9) (Variazione delle tariffe), 12) (Impianti di radio allarme, televigilanza e videosorveglianza), 13) (Adempimenti di sicurezza da parte del cliente), 14) (Reclami), 15) (Ipotesi particolari) 16) (Inadempimento del committente), 17) (Eccessiva onerosità), 18) (Foro competente) delle surriportate condizioni generali del servizio. Letto, confermato e sottoscritto oggi.

I.V. GUARDIAN srl
 L' Amministratore
Greco Robert James Joseph
 Timbro e firma dell'Istituto

Filomeno An
 Timbro e firma leggibile del cliente

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI. Io sottoscrittodichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D. lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Data Firma

ISO9001:2019 Certificato n° 692 - UNI10891:2000 Certificato n° 85

Istituto certificato e iscritto nell'elenco del Ministero degli Interni